

## REGOLAMENTO (CEE) N. 866/90 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento <sup>(4)</sup> prevede l'adozione di una decisione del Consiglio sulle modalità della partecipazione del Fondo all'azione di miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, per la realizzazione degli obiettivi di cui al regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro <sup>(5)</sup>;

considerando che è opportuno definire i tipi d'investimento formanti oggetto dell'intervento del FEAOG, sezione orientamento (denominato in appresso « Fondo »), tenendo conto sia della situazione attuale dei mercati agricoli e del settore agroalimentare, sia della prospettiva di sviluppo degli sbocchi per i prodotti agricoli;

considerando che, per garantire il miglioramento coerente della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno che la partecipazione finanziaria del Fondo ad investimenti in questo settore sia subordinata all'iscrizione degli stessi in piani settoriali

che implicano un'analisi approfondita della situazione del settore e del miglioramento previsto;

considerando che è opportuno che la Commissione adotti, per questi piani, quadri comunitari di sostegno settoriali, che saranno elaborati di concerto con gli Stati membri interessati, nell'ambito della compartecipazione, e tenendo eventualmente conto dei quadri comunitari di sostegno decisi per i piani relativi agli obiettivi 1 e 5, lettera b) definiti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 <sup>(6)</sup>;

considerando che è opportuno adottare mezzi efficaci per garantire che l'intervento comunitario sia coerente con la politica agricola comune; che, a tal fine, il mezzo più efficace consiste nell'adozione di criteri di selezione che consentano di determinare quali investimenti debbano essere presi in considerazione in via prioritaria;

considerando che, per garantire la trasparenza necessaria per l'intervento del Fondo, è opportuno definire le spese imputabili;

considerando che è necessario garantire l'efficacia degli investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;

considerando che, in generale, l'applicazione dell'azione deve essere limitata ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato; che, tuttavia, in alcuni casi i prodotti trasformati non più compresi nell'allegato suddetto possono essere importanti per gli agricoltori, in quanto creano sbocchi nuovi e/o garantiscono un valore aggiunto maggiore per il prodotto di base;

considerando che nel quadro della riforma dei fondi strutturali il regolamento (CEE) n. 4256/88 ha stabilito le nuove forme d'intervento del Fondo per il miglioramento delle strutture di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli; che occorre pertanto definire le norme generali per l'attuazione del regolamento stesso;

<sup>(1)</sup> GU n. C 240 del 20. 9. 1989, pag. 16.<sup>(2)</sup> GU n. C 304 del 4. 12. 1989, pag. 375.<sup>(3)</sup> GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 51.<sup>(4)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.